



# Contratto di assicurazione Incendio

Rami 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19

Ed. Gennaio 2019

**[www.darag.it](http://www.darag.it)**

**DARAG Italia S.p.A.**

Sede Legale e Direzione  
Via G. Lorenzini 4, 20139 Milano

Società per Azioni a socio unico - Capitale sociale € 43.900.000 i.v. - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20/6/1986 (G.U. 26/6/1986 n.146) - N° Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale 07707320151- Partita IVA N° 10042300151 - Iscritta alla Sez. 1 Albo Imprese IVASS al n. 1.00061 - Società soggetta a direzione e coordinamento di DARAG Group Limited con sede a Malta.

# Glossario

Edizione 01/2019

Le definizioni qui di seguito riportate sono valide per tutti i settori di polizza.

## **Apparecchiature elettroniche**

I sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine - personal computer.

## **Arredamento domestico**

Il complesso mobiliare per l'arredamento dei locali di abitazione, oggetti di vestiario e indumenti in genere, pellicce, provviste di famiglia, elettrodomestici e quant'altro di inerente all'abitazione.

## **Assicurato**

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

## **Assicurazione**

Il contratto di assicurazione.

## **Contraente**

Il soggetto che stipula l'assicurazione e paga il premio.

## **Contenitore antincendio**

Mobile a doppia parete in lamiera di acciaio con intercapedine riempita con speciali materiali isolanti, non deteriorabili nel tempo. Esso deve avere una struttura compatta, indeformabile: i perimetri dei battenti e dei cassetti devono presentare un incastro rompifiamma; nel caso di classificatore ogni cassetto deve risultare separato dall'altro da un diaframma di separazione anch'esso in speciale materiale isolante per rendere ciascun cassetto una unità a sé stante. Tutte le chiusure devono essere del tipo a scatto automatico. Ogni contenitore antincendio deve essere corredato di un certificato comprovante le prove di collaudo alle quali è stato sottoposto.

## **Esplosivi**

Le sostanze e i prodotti che, anche in piccole quantità:

- a) a contatto con l'aria o l'acqua, in condizioni normali, danno luogo ad esplosione;
  - b) per azione meccanica o termica esplodono;
- e comunque gli esplosivi considerati dall'Art. 83 dei R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

## **Esplosione**

Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

## **Fabbricato**

L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie, compresi fissi e infissi ed opere di fondazione o interrate; impianti idrici e igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento e condizionamento centralizzati, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili; altri impianti o installazioni considerati immobili per natura e destinazione; affreschi e statue non aventi valore artistico.

È escluso quanto rientra nella definizione di attrezzatura e arredamento.

## **Franchigia**

La parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

## **Implosione**

Cedimento violento delle pareti di un corpo cavo sotto l'azione di una pressione esterna superiore a quella interna.

## **Indennizzo**

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

## **Incendio**

La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di un appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.

## **Incombustibili**

Le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

## **Infiammabili**

- Gas combustibili;
- sostanze e prodotti non considerati "esplosivi" con punto di infiammabilità inferiore a 55° C ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali;
- sostanze e prodotti che a contatto con l'acqua o l'aria umida sviluppano gas combustibili.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.

## **Macchinario, attrezzatura ed arredamento**

Le macchine, gli attrezzi, utensili, mobilio e arredamento e macchine d'ufficio, registri, stampanti, cancelleria, impianti e mezzi di sollevamento - esclusi ascensori, montacarichi e scale mobili - di pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A., apparecchiature, mobili di riscaldamento e condizionamento, apparecchiature di segnalazione e comunicazione, serbatoi e sili non in cemento armato e muratura. È comunque escluso quanto rientra nella definizione di "Apparecchiature elettroniche".

## **Merci**

Le materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali ed esclusi esplosivi, infiammabili e merci speciali.

## **Merci speciali**

- Celluloide (grezza ed oggetti di);
- espansite;
- schiuma di lattice, gommaspugna o microporosa;
- materie plastiche espanse o alveolari;
- imballaggi in materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci).

Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.

**Periodo di assicurazione**

Per contratti di durata inferiore ai 365 giorni è pari alla durata stessa del contratto.

Per contratti di durata uguale o superiore a 365 giorni, cioè ad un anno, è pari a 365 giorni, cioè un anno.

**Premio**

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

**Polizza**

Il documento che prova l'assicurazione.

**Rischio**

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

**Scoppio**

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

**Sinistro**

Il verificarsi del fatto per il quale è prestata l'assicurazione, dal quale è derivato un danno.

**Società**

DARAG Italia S.p.A.

**Solai**

Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

**Tetto e copertura**

- Copertura: il complesso degli elementi del tetto esclusi strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.
- Tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).

# Condizioni generali di assicurazione

Edizione 01/2019

## Oggetto e delimitazione del rischio

### Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C..

### Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 C.C..

### Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### Art. 4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 C.C..

### Art. 5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'Art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### Art. 6 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la Società possono recedere dall'assicurazione.

La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

### Art. 7 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore a 365 giorni, cioè ad un anno è prorogata per 365 giorni, cioè un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di 365 giorni, cioè un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

### Art. 8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

### Art. 9 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza.

### Art. 10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

## Norme che regolano l'assicurazione incendio

### Art. 11 - Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza:

I - i danni materiali alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi:

a) direttamente causati da:

- incendio;

- fulmine;

- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;

- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;

b) conseguenti agli eventi di cui alla lettera a), che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 m da esse, e causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi.

II - i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio.

### Art. 12 - Esclusioni

I - Sono esclusi i danni:

a) causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione;

b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo

dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

- c) causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
  - d) causati con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
  - e) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni;
  - f) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
  - g) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
  - h) di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
  - i) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
  - l) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
  - m) derivanti da contaminazione di sostanze biologiche e/o chimiche;
  - n) indiretti o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
  - o) conseguenti a virus informatici;
  - p) da inquinamento e contaminazione.
- II- L'assicurazione non comprende:
- a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e in genere qualsiasi carta rappresentante un valore;
  - b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
  - c) apparecchiature elettroniche;
  - d) schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
  - e) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
  - f) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo.
- III- Sono escluse le spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro.

### Art. 13 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

### Art. 14 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

### Art. 15 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'Art. 1914 C.C.;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 C.C.;
- c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. In caso di danno alla partita "merci" deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino compresa quella relativa alla movimentazione delle merci, e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle merci, sia finite sia in corso di lavorazione.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 C.C..

### Art. 16 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

### Art. 17 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure:
- b) (a richiesta di una delle Parti) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

## Art. 18 - Mandato dei periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Articolo 15;
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Articolo 19;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Articolo 17 - lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

## Art. 19 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- I- Fabbricati: si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
- II- Macchinario, attrezzatura, arredamento: si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- III- Mercì: si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le mercì, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina:

- per i fabbricati: applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui; nel caso in cui il fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superiore al 30% del valore del

fabbricato, la Società pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerando il fabbricato come in condizione di demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che il Contraente o l'Assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro 365 giorni dalla data di accettazione della liquidazione;

- per macchinario, attrezzatura, arredamento e mercì (punti II e III): deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

## Art. 20 - Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte con le norme dell'Articolo precedente risultava che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

## Art. 21 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve dare avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

## Art. 22 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

## Art. 23 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Articolo 12-I lettera c).

## Condizioni particolari

(sempre operanti)

### 1. Circostanze non influenti sulla valutazione del rischio

È tollerata, e quindi può non essere dichiarata in polizza, l'esistenza di:

- 1 Kg di "esplosivi";
- 50 Kg di "infiammabili" ad uso esclusivo di manutenzione nonché di quelli in serbatoi completamente interrati



o nei serbatoi dei veicoli per l'alimentazione del relativo propulsore o ad uso esclusivo degli impianti di riscaldamento al servizio del fabbricato;

- 50 Kg di "merci speciali".

Non si tiene conto di "esplosivi", "infiammabili" e "merci speciali" esistenti nei locali non occupati dall'Assicurato.

## 2. Contenuto degli apparecchi somministratori di calore

È escluso dall'assicurazione il contenuto di forni, muffole, apparecchi di torrefazione o tostatori; la Società non risponde inoltre dei danni a forni o muffole causati dalle fiamme o dal calore del focolare.

## Condizioni aggiuntive

*(operanti automaticamente se corrisposto il relativo premio e se indicata la corrispondente somma assicurata)*

### A) Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'Art. 1917 del Codice Civile.

### B) Rischio locativo

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli Art. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde,

secondo le Condizioni Generali di Assicurazione e con le norme di liquidazione da esse previste, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza.

### C) Danni di interruzione d'esercizio

A parziale deroga dell'Art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione la Società risponde, nei limiti della somma assicurata, dei danni di interruzione d'esercizio conseguenti a sinistro risarcibile a termini della presente polizza.

In caso di sinistro l'indennizzo relativo all'interruzione d'esercizio verrà calcolato, partita per partita, applicando all'importo dell'indennizzo medesimo la percentuale indicata in polizza.

### D) Spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro

La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro sino alla concorrenza della somma assicurata.

## Condizioni speciali

*(operanti soltanto se espressamente richiamate in polizza)*

### 1) Assicurazione del costo di riparazione o di ripristino (per soli fabbricati)

Premesso che con la dizione "valore a nuovo" si intende convenzionalmente il costo per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escluso il valore dell'area, le Parti convengono e stipulano che in caso di sinistro l'ammontare del danno deve essere determinato in base a quanto previsto dall'Art. 19/l, senza tuttavia l'applicazione del deprezzamento di cui al suddetto Articolo, ma, per ogni singolo fabbricato, col massimo del valore del fabbricato stesso al momento del sinistro, secondo la stima di cui al ripetuto Art. 19/l.

Agli effetti dell'Art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il valore di ogni singola partita per la quale vale l'assicurazione del costo di riparazione o di ripristino è quello "a nuovo" definito nella premessa.

### 2) Fabbricati in corso di costruzione

La garanzia si intende prestata a condizione che in occasione della messa in opera dei materiali coibentati e di rivestimento combustibili vengono scrupolosamente osservati i seguenti accorgimenti nei locali interessati:

1. vi sia permanentemente la presenza di personale le cui mansioni siano rivolte precipuamente a sorvegliare ed intervenire prontamente, con i mezzi di estinzione più idonei, in caso di principio di incendio;
2. non vi sia presenza di materiale espanso in quantitativo superiore ai 10 mc (dieci metri cubi);
3. non vengano effettuate operazioni di saldatura in presenza di materiali coibentanti e di rivestimento che non siano già stati collocati in opera;
4. non sia consentito di fumare.

### **3) Urto veicoli**

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da urto di veicoli, non appartenenti all'Assicurato o al Contraente, nè al suo servizio, in transito sulle aree che non siano di sua esclusiva pertinenza.

### **4) Onda sonora**

La Società indennizza i danni materiali e diretti agli enti assicurati dall'onda di pressione provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere.

### **5) Fabbricati vuoti**

I premi della presente Assicurazione sono stati convenuti sulla specifica dichiarazione del Contraente o dell'Assicurato che il fabbricato è vuoto. Qualora intervenga un mutamento nel rischio che comporti una variazione di questa dichiarazione, il Contraente o l'Assicurato si obbliga a darne avviso alla Società ed il Contraente a pagare l'aumento di premio in conformità a quanto stabilito dalla Tariffa per le variare caratteristiche del rischio.